

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 26/2/2008

Oggetto: Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 Legge n. 431/1998 – anno 2006. Approvazione bando ed avviso pubblico secondo i criteri approvati dalla Regione Veneto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, con il quale è stato istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture) il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di sostenere economicamente le fasce sociali più deboli;

PRESO ATTO:

- che le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite annualmente tra le Regioni dal Ministro delle Infrastrutture;
- che, con decreto del suddetto Ministero del 10/11/2006 sono stati assegnati alla Regione Veneto per l'anno 2006 €20.562.343,23;
- che la Regione Veneto ha stanziato €4.925.000,00 ad integrazione del finanziamento statale;
- che la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 4505 del 28/12/2007 e n. 198 del 29/1/2008, esecutive ai sensi di legge, ha individuato i criteri per la ripartizione del Fondo anno 2006 che forniscano ai Comuni elementi per individuare le situazioni più bisognose e meritevoli di sussidio, disincentivando al tempo stesso la presentazione di domande incongrue per situazione economica dal momento che, da controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, si è riscontrata una rilevante quantità di dichiarazioni infedeli che sottraggono consistenti risorse a sostegno dei cittadini effettivamente bisognosi e meritevoli;
- che la Regione Veneto, con D.G.R. n. 244 del 12/2/2008, ha deliberato, anche per la gestione del Fondo 2006, la prosecuzione del servizio informatico messo a disposizione dalla Ditta Anci SA s.r.l. in grado di consentire ai Comuni del Veneto il completo svolgimento interattivo della procedura amministrativa;
- che, attraverso il servizio offerto dalla ditta Anci SA, è possibile utilizzare un sistema di selezione dei beneficiari dei contributi, in applicazione del D.Lgs. n. 109/1998 modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e del DPCM n. 242/2001, ed un sistema di quantificazione del contributo rapportato alle reali condizioni socio economiche delle famiglie in quanto riferito alle dimensioni del nucleo familiare;
- che viene confermata la possibilità di affidare la fase operativa dell'assistenza al cittadino-utente, della presentazione della domanda e del suo inoltro secondo la procedura prevista, al CAF ACLI con il quale il Comune di Zevio ha già stipulato apposita convenzione – contratto repertorio n. 4192 del 9/5/2007;
- che il CAF ACLI, attraverso Acli Service di Verona S.r.l., in virtù di quanto previsto nella sopra citata convenzione, con nota in data 29/1/2008, prot. n° 2077 del 29/1/2008, ha confermato la propria disponibilità all'effettuazione del servizio di assistenza ai cittadini per le pratiche F.S.A. (Fondo Sostegno Affitti) anno 2006;

VISTO il Bando-tipo messo a disposizione sul sito appositamente predisposto dalla Regione Veneto;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale, con la già citata delibera n. 4505/2007, ha fissato il termine del 30 aprile 2008 entro il quale i Comuni dovranno far pervenire alla Regione Veneto i dati raccolti;

RITENUTO che il Comune debba provvedere a recepire la deliberazione di Giunta Regionale n. 4505/2007 e n. 198/2008, nonchè alla pubblicazione del bando e al successivo inoltro delle domande aderendo al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione Veneto attraverso la ditta Anci SA Srl;

RILEVATO che la D.G.R. n. 4505/2007 prevede:

- anche quest'anno, la tutela dei casi sociali (conosciuti e tutelati dal Comune) esclusi dal contributo FSA anno 2006 a causa del canone eccessivo rispetto alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia; queste tipologie di famiglie, la cui domanda risulta incongrua in quanto il canone annuo incide sull'ISEfsa in misura superiore al 70%, possono rientrare nel riparto del fondo nella misura del 50% del contributo calcolato per tali casi, a patto che il Comune si impegni a contribuire alla copertura del rimanente 50% con fondi propri;
- per la prima volta, l'obbligo ai Comuni di integrare il Fondo per un importo pari al 5% del riparto ottenuto l'anno precedente, pena per quest'anno una decurtazione del contributo regionale spettante che verrà via via negli anni sostituita dall'esclusione al riparto;

VISTO il proprio indirizzo espresso informalmente nella seduta del 22/1/2008, di aderire all'obbligo dello stanziamento in bilancio di previsione anno 2008 della somma pari al 5% del riparto ottenuto l'anno precedente (riparto fondo anno 2005 €43.068,98 di cui il 5% € 2.153,45);

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;

A VOTI UNANIMI espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI RECEPIRE i contenuti delle deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto n. 4505 in data 28/12/2007, avente per oggetto "Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, L. 431/98 – anno 2006" e n. 198 del 29/1/2008 di modifica, citate in premessa.
2. DI APPROVARE lo schema di bando, che si allega sub. A), dando atto che lo stesso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune fino al 4 aprile 2008 nonché l'avviso pubblico, allegato sub. B), riportante in forma sintetica i requisiti per l'accesso che sarà diffuso sul territorio comunale.
3. DI DARE ATTO che, in virtù del rapporto in essere con il CAF ACLI – Acli Service di Verona, lo stesso verrà accreditato con le modalità previste dal servizio, al fine dell'assegnazione di idonea password che permetterà l'inoltro delle domande per via telematica a nome del Comune di Zevio.
4. DI DARE ATTO, in particolare, che il CAF Acli Service di Verona dovrà, presso la propria sede:
 - assistere i cittadini, mediante l'impiego della infrastruttura di rete ISEenet messa a disposizione delle Amministrazioni Comunali:
 - nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, previste dal D.Lgs. n. 130/2000 che integra e modifica i criteri del D.Lgs. n. 109/1998 e dal DPCM n. 242/2001;
 - nella domanda di accesso al contributo FSA;
 - rilasciare all'utente una ricevuta di avvenuta presentazione;

- archiviare e conservare copia della dichiarazione sostitutiva, dell'attestazione provvisoria, della certificazione nonché della domanda FSA, sottoscritta dal richiedente, fino alla scadenza del bando e provvedere successivamente alla sua trasmissione al Settore Servizi Sociali del Comune.
5. DI DARE ATTO che, in conformità con quanto previsto dalla convenzione in essere con il CAF per la predisposizione delle certificazioni e domande di cui al punto precedente, il CAF stesso provvederà gratuitamente nei confronti dei cittadini.
 6. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Zevio parteciperà con fondi propri al finanziamento dell'intervento come previsto dalla DGR n. 4505/2007 e, di tale circostanza si terrà conto nel redigendo bilancio di previsione anno 2008.
 7. DI DARE ATTO che l'impegno relativo al co-finanziamento sarà formalizzato con successivo provvedimento del Funzionario Dirigente U.O. preposta, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2008.
 8. DI RISERVARSI la possibilità di intervenire, adottando eventuale apposito provvedimento, con un contributo comunale in aggiunta a quello regionale, per i casi sociali (conosciuti e tutelati dal Comune) che altrimenti sarebbero esclusi dal contributo in quanto il canone annuo, incidendo sull'ISEfsa in misura superiore al 70%, è ritenuto eccessivo rispetto alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia. In tali casi, il contributo comunale sarebbe ripartito con quello regionale al 50%.
 9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio Servizi Sociali, al CAF Acli Service di Verona Via Interrato dell'Acqua Morta n° 22, nonché all'Ufficio Ragioneria, per opportuna conoscenza e quanto di competenza.
 10. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 11. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di provvedere quanto prima all'emissione del bando e, conseguentemente, all'accoglimento delle domande che, come gli anni precedenti, si prevedono in numero cospicuo.

COMUNE DI ZEVIO
(Provincia di Verona)

BANDO
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
(art. 11 Legge n. 431/1998)

E' indetto il bando di cui alle DGR n. 4505 del 28 dicembre 2007 e n. 198 del 29 gennaio 2008 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2006 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431.

Il bando consente di concorrere a due distinti e autonomi benefici:

1. il contributo per il sostegno all'affitto;
2. uno specifico contributo, istituito in via sperimentale, finalizzato a prevenire o sostenere le famiglie minacciate di sfratto per morosità.

Contributo per il sostegno all'affitto.

Il contratto di affitto relativo all'anno 2006, per il quale viene richiesto il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

E' ammessa una unica richiesta cumulativa di contributo, anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2006.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

A. Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda:

- a) siano residenti nel Comune o, se residenti fuori Regione, siano stati residenti nel Comune nell'anno 2006 come ultimo Comune di residenza;
- b) non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a €46.321,17);
- c) presentino una dichiarazione ISEE o producano attestazione ISEE in corso di validità (D.Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEFsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non superiore a €13.000,00;
- d) nel caso di stranieri extracomunitari, siano in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189).

- B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A possono partecipare al bando e hanno diritto a chiedere il contributo i nuclei familiari che, nell'anno 2006, occupavano un alloggio in locazione:*
- a) a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
 - b) di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
 - c) il cui canone integrato, come definito al successivo punto 3.B, abbia incidenza, in relazione all'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non inferiore al 14% e non superiore al 70%.ⁱ Il limite superiore non opera per i nuclei in cui tutti i componenti siano titolari di pensione sociale (DGR 29 gennaio 2008, n. 198);
 - d) con superficie nettaⁱⁱ non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre componenti. La superficie netta ammessa viene incrementata di 5 mq per ogni componente eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta viene ottenuta riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2007 la superficie ammessa viene incrementata del 20%;
- C. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone viene diviso per il numero dei nuclei occupanti l'alloggio stesso.*
- D. La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2006 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto B.*
- E. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata presentata richiesta di contributo per l'anno 2006 in altra Regione.*

2. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).

L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, viene determinato in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.Lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM n. 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

3. Modalità di calcolo del contributo.

L'ammontare del contributo viene calcolato come segue:

- A. si calcola quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare dal 14% al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa. La percentuale di canone sopportabile parte dal 14% per ISEEfsa uguale o minore a €6.000,00 per crescere proporzionalmente fino al 35% per ISEEfsa pari al limite di esclusione (vedi 1.A.c);
- B. viene determinato il canone integrato sommando le spese di riscaldamento, o le spese condominiali se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di €600,00 su base annua. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio con data riferita all'anno 2006;

- C. il contributo massimo annuo è rappresentato dalla eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di €2.000,00;
- D. qualora il canone annuo superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo ammissibile si ottiene riducendo il contributo massimo della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per nuclei familiari superiori ai cinque componenti;
- E. qualora la superficie dell'alloggio superi la superficie ammessa (vedi 1.B.d) viene operata una riduzione del contributo, come sopra determinato, pari alla percentuale di supero;
- F. il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per coloro che hanno un ISEEfsa minore o uguale a €6.000,00 il contributo, determinato come sopra, viene preso al 100% per ridursi fino al 10% per coloro che hanno l'ISEEfsa pari al valore oltre il quale la domanda viene esclusa per condizione economica (vedi punto 1.A.c);
- G. se il contributo viene chiesto per un periodo inferiore all'anno, il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.

4. Modalità di erogazione del contributo.

- A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione del contributo stesso e/o alla formazione di graduatoria secondo criteri da stabilire nel provvedimento di liquidazione.
- B. L'effettiva erogazione del contributo avverrà per scaglioni di €1,00.
- C. Il contributo non sarà dovuto nel caso il contributo finale sia inferiore a €200,00.
- D. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione o, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, nel caso di morosità del conduttore, il locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.
- E. In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nel contempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali e sul sito iseeveneto.clesius.it è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.

Contributo allo sfratto.

Il provvedimento è finalizzato, in presenza di minaccia di sfratto per morosità, alla proposta di rinuncia all'azione di sfratto contro l'impegno al pagamento totale o parziale dei canoni non pagati da parte del Comune come previsto dall'art. 7, comma 2 bis, della Legge 12 novembre 2004, n. 269.

I requisiti per l'accesso sono:

- ISEEfsa non superiore a €13.000,00.
- Intimazione o minaccia di sfratto per morosità (copia del documento deve essere allegata alla domanda).

I dati da raccogliere sono:

- Ammontare della morosità reclamata.
- Numero dei canoni a cui si riferisce la morosità.
- Nome della persona (proprietario o legale delegato) da contattare per proporre sanatoria, recapito telefonico e eventuale numero di fax.

I criteri di idoneità e le modalità di formazione della graduatoria verranno definiti, come previsto dalla DGR, con provvedimento del Dirigente la Direzione Edilizia abitativa in tempo utile.

Altre disposizioni.

5. Termini e modalità per la presentazione della domanda.

A. Le domande potranno essere presentate **entro il giorno 4 aprile 2008** presso il seguente ufficio:

- **Comune di Zevio – Ufficio Servizi Sociali**
dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 9.00 alle 13.00
o telefonare al n° 045/6068411

che fisserà appuntamento con: CAF ACLI Via S. Pio X n. 1 – Zevio (a fianco della Chiesa Parrocchiale).

B. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere presentata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

6. Documentazione.

A. Nessuna documentazione, a parte copia del documento di messa in mora o intimazione di sfratto, deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR n. 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti relativi a dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.

B. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 0, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica se non già presentata come da attestazione in suo possesso. In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento di identità in corso di validità. In tale ultimo caso l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori di compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale.

C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili la autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:

- a) attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi) o, in alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagrafica;
- b) contratto (contratti) di locazione registrato;
- c) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2006;
- d) lettere o atti di risoluzione del contratto (sfratti) e lettere o atti riguardanti i canoni di affitto non pagati;
- e) nel caso di cittadini extracomunitari permesso o carta di soggiorno.

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia della eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

7. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

8. Privacy.

- A. Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli, presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale. (Che i dati potranno essere raccolti da soggetti convenzionati con il Comune il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Comune/affisso all'Albo Pretorio).
- B. Il Comune e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti ai quali vengono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Dr. Giuseppe Vozza

NOTE

**AVVISO PUBBLICO PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
(art. 11 Legge n. 431/1998)**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. ... in data è stato approvato il bando di cui alle DGR n. 4505 del 28 dicembre 2007 e n. 198 del 29 gennaio 2008 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2006 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431. Copia integrale del bando è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le domande potranno essere presentate entro il giorno 4 aprile 2008 presso il seguente ufficio:

➤ **Comune di Zevio – Ufficio Servizi Sociali**
dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 9.00 alle 13.00 o telefonare al n° 045/6068411
che fisserà appuntamento con: CAF ACLI Via S. Pio X n. 1 – Zevio (a fianco della Chiesa Parrocchiale).

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO.

A. Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda:

- siano residenti nel Comune di Zevio;
- non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 46.321,17);
- producano una dichiarazione ISEE o presentino attestazione ISEE in corso di validità (D.Lgs. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEFsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), non superiore a € 13.000,00;
- nel caso di stranieri extracomunitari, siano in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato in base art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche (L. 30/7/2002, n. 189).

B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A possono partecipare al bando e hanno diritto a chiedere il contributo i nuclei familiari che, nell'anno 2006, occupavano un alloggio in locazione:

- a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il 2° grado;
- di categoria catastale compresa fra le seguenti: A2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- il cui canone integrato abbia incidenza, in relazione all'ISEFsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti) non inferiore al 14% e non superiore al 70%. Il limite superiore non opera per i nuclei in cui tutti i componenti siano titolari di pensione sociale;
- con superficie netta non superiore a due volte la superficie ammessa (la superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre componenti, incrementata di 5 mq per ogni componente eccedente i tre).

C. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone viene diviso per il numero dei nuclei occupanti l'alloggio stesso.

D. La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2006 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto B.

E. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata presentata richiesta di contributo per l'anno 2006 in altra Regione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.

Tuttavia, onde evitare errori, sanzioni civili e penali o esclusioni dal contributo, si consiglia al richiedente di recarsi, con un valido documento di riconoscimento, all'appuntamento preso dall'Ufficio Servizi Sociali Comunale con il CAF ACLI per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda, presentando i seguenti documenti:

- dichiarazione ISEE valida con redditi anno 2006 e situazione patrimoniale al 31/12/2007 del nucleo familiare. Tale dichiarazione può essere compilata anche al momento della domanda presentando le certificazioni dei redditi relative all'anno 2006 (CUD 2007) o dichiarazioni fiscali presentate nell'anno 2007 per l'anno 2006 (Mod. 730, Mod. UNICO ecc.) nonchè ogni altra documentazione necessaria (carta identità e codice fiscale di ogni componente il nucleo, situazione patrimoniale al 31/12/2007 comprensiva di BOT, CCT ecc.);

- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso o carta di soggiorno validi di tutti i componenti il nucleo;

- eventuale certificazione rilasciata dall'organo competente che attesti il grado di inabilità di componenti il nucleo familiare con handicap psicofisico permanente superiore al 66% (art. 3 comma c. L. n. 104/1992);

- contratto (contratti) di locazione registrato e valido per il 2006;

- bollettini dei canoni corrisposti nell'anno 2006;

- dati catastali e superficie netta dell'alloggio;

- ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 su base annua;

- eventuale ammontare dei canoni insoluti alla data della domanda;

- eventuale provvedimento di sfratto dell'autorità giudiziaria o disdetta del contratto di locazione da parte del proprietario per morosità.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare.

Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR n. 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti relativi a dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia della dichiarazione sostitutiva.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario Dirigente dell'U.O.
Servizi alla Persona e alla Famiglia
Dr. Giuseppe Vozza

ⁱ Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70% la domanda viene considerata incongrua in quanto la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio che le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

ⁱⁱ La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.